

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **24825** del Registro di Segreteria, promosso da F. F., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Nicolini, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Cugia, nr. 5, ha eletto domicilio, avverso il Decreto del Ministero dell'Interno in data 27.02.2018;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 17.09.2024, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Antonio Nicolini e la D.ssa Daniela Portas per il suddetto Dicastero;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Interno in qualità di assistente economico-finanziario presso la Questura di Cagliari, ha impugnato il Decreto in epigrafe lamentando la mancata concessione da parte dell'Amministrazione della pensione di inabilità a tenore dell'articolo 2, comma 12, della Legge nr. 335 del 1995, a seguito della domanda presentata dall'interessato il 10.07.2017.

Dagli atti risulta che parte attrice è stato giudicato dalla CMO di Cagliari, con verbale del 19.02.2018, non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, ai fini della suddetta normativa inerente al trattamento pensionistico in parola, accertando tuttavia l'inidoneità psicofisica permanente assoluta come dipendente della Pubblica Amministrazione, condizione che determinava la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa del ricorrente ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, l'estrema gravità delle condizioni di salute del proprio assistito, affetto da plurime ed invalidanti infermità quali "FIBRILLAZIONE ATRIALE PERSISTENTE RECIDIVANTE, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, DISLIPIDEMIA, VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA, IPEURICEMIA, OSAS DI GRADO GRAVE, OBESITA' DI TERZA CLASSE, ESOFAGITE DI GRADO A, GASTROPATIA IPEREMICO-EDEMATOSA DIFFUSA E BPCO", che integrano certamente le condizioni di assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa.

In data 19.04.2020 versava in atti una memoria illustrativa, in cui precisava ulteriormente le argomentazioni prospettate nel gravame introduttivo, replicando alle tesi avversarie.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con articolata comparsa depositata in data 08.04.2020, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, mettendo in risalto la circostanza che non sussistono gli ineludibili requisiti di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, contemplati dalla cornice normativa in materia.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza istruttoria nr. 126/2020 del 03.12.2020, ha chiesto un parere ad un Collegio medico-legale, in qualità di CTU, da costituirsi presso il Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna, Azienda Tutela Salute, ASSL di Cagliari, allo scopo di verificare la presenza o meno delle suddette condizioni; l'Organo collegiale in parola, dopo molteplici richieste di proroga giustificate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, riferiva con parere negativo trasmesso con la nota nr. 50207 del 12.07.2024.

La difesa del ricorrente, infine, depositava una memoria illustrativa il 09.09.2024, nella quale formulava specifica istanza volta alla richiesta di chiarimenti al nominato CTU.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

Pacifica la giurisdizione di questa Corte in materia, alla luce del costante indirizzo accreditato dalla Suprema Corte, e venendo al merito della questione demandata alla deliberazione del Giudicante, nel contesto della complessa cornice ricostruttiva in rassegna, si stima utile evidenziare, in via preliminare, che la norma in parola, di cui all'articolo 2, comma 12, della

Legge nr. 335 del 1995, richiede lo stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, da valutare in modo assolutamente rigoroso e pregnante, per cui non deve residuare alcuna capacità lavorativa, sebbene minima, come più volte messo in risalto dalla giurisprudenza del tutto consolidata in seno a questa Corte; siffatto requisito non coincide evidentemente con la diversa e più attenuata condizione di inabilità a qualsiasi “proficuo lavoro”, sussistendo tra i due concetti in parola una netta differenziazione ontologica e di carattere sanitario.

Ciò chiarito, l’Organo collegiale medico-legale ha evidenziato, nel citato parere, che nel primo caso, secondo la dottrina costante e relativa criteriologia, perché si configuri il descritto requisito è necessario riscontrare infermità a prognosi sfavorevole. Tali patologie debbono essere riconosciute incompatibili con un qualsiasi lavoro, seppure in ipotetiche attività marginali e/o discontinue; tutto ciò in termini assoluti e, quindi, indipendentemente da uno specifico rapporto di lavoro. Soggiunge il suddetto CTU che nel caso di specie, valutando come da criteriologia medico-legale i dati clinico-documentali disponibili, le infermità riscontrate dalla CMO di Cagliari il 19.02.2018 si caratterizzano per essere complessivamente “invalidanti”; logico, quindi, è stato il conseguente pronunciamento di “inidoneità lavorativa” nell’ambito specifico di supporto economico-amministrativo all’attività della Polizia di Stato. Il requisito richiesto dalla normativa in rassegna, tuttavia, si attesta su di un livello menomativo ulteriore e significativamente più elevato, di carattere totale ed assoluto, che potrebbe essere raggiunto solo con il riscontro di gravi stati psicopatologici (demenze, psicosi) oppure di condizioni cliniche estreme comportanti l’impossibilità o

la gravissima limitazione della deambulazione autonoma e, più in generale, della “capacità funzionale globale” e/o dell’autosufficienza; seguendo tale rigorosa criteriologia discrezionale, e visti i dati anamnestici e clinico-documentali rinvenuti negli atti di causa, non si evidenziano simili riscontri nel caso del nominato F. . L’Organo collegiale, pertanto, conclude la propria accurata disamina precisando che le molteplici infermità diagnosticate al ricorrente non comportavano la totale inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex articolo 2, comma 12, della Legge nr. 335 del 1995, permanendo invece, per quanto in misura ridotta, un residuo funzionale psicofisico, applicabile in attività confacenti alla qualifica originariamente rivestita.

Per quanto esposto in narrativa, questo Giudice, alla luce della ricognizione di carattere clinico sopra illustrata, ritiene pienamente condivisibili, in presenza di pareri assolutamente univoci e concordi dei due Organi medico-legali che si sono pronunciati in merito alla non sussistenza dell’indispensabile requisito concernente l’assoluta e permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa, le precise valutazioni espresse, da ultimo, dal CTU con il citato parere nr. 50207 del 12.07.2024, in quanto trattasi di giudizio sorretto da valide, puntuali ed esaustive motivazioni circa la suddetta conclusione cui è pervenuto.

D’altro canto, il prefato parere è idoneo a confutare tutte le deduzioni prospettate dalla difesa, le quali si rivelano comunque generiche ed appaiono decisamente recessive e non sufficienti a scalfire il solido quadro clinico esposto con rigorose motivazioni dal CTU, che ribadisce ed integra il giudizio negativo già espresso, con dovizia di argomentazioni, dalla CMO di Cagliari; in particolare, questo Giudice reputa assolutamente convincente ed immune

da vizi logici o incongruenze o contraddizioni la convergente valutazione espressa dai predetti Organi collegiali, poiché la nitida e lineare motivazione addotta, incentrata in modo espresso, da una parte, sulla tassatività del requisito contemplato dalla suddetta disposizione, da apprezzare con estrema severità e rigore, dall'altra, sulla palmare constatazione che in capo al ricorrente, pur non trascurando di considerare la gravità delle infermità lamentate dall'interessato, residua comunque una modesta ed oggettiva capacità lavorativa teoricamente applicabile in attività confacenti alla qualifica originariamente rivestita, elemento che dimostra in maniera palese come la condizione imprescindibile richiesta dalla norma di riferimento non risulti affatto integrata nella fattispecie di causa. Quest'ultima osservazione, infine, giustifica il rigetto dell'istanza avanzata dal legale del ricorrente nella memoria depositata il 09.09.2024, secondo la quale il CTU dovrebbe essere nuovamente interpellato per chiarire la percentuale di funzionalità psicofisica rimasta in capo al proprio assistito, poiché si rivela del tutto irrilevante conoscere l'effettiva misura della capacità lavorativa residua, posto che la pensione di inabilità contemplata dall'articolo 2, comma 12, della Legge nr. 335 del 1995, a fronte di infermità non dipendenti da causa di servizio, richiede in maniera tassativa e secondo la stessa lettera della Legge lo stato di assoluta e totale inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, senza alcun riferimento, nemmeno indiretto, alla possibilità di impiego in concreto del dipendente, quindi a prescindere da uno specifico rapporto di lavoro, per cui, in definitiva, la sussistenza di una percentuale minima di funzionalità psicofisica, anche se fosse pari soltanto all'1%, osta indubbiamente alla concessione del suddetto trattamento di quiescenza.

Sussistono eccezionali motivi, considerata la natura della presente controversia e le difficoltà inerenti all'accertamento sanitario, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso proposto da F. F. in quanto infondato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 17.09.2024.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 20/09/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)